

*Il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia*

Deliberazione n. 21 del 27 marzo 2025

OGGETTO: Ineseguibilità della deliberazione n. 8/2025 adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 28 gennaio 2025.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2025, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2025, al n. 553, con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell'Ente fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'ACI e dei nuovi Organi collegiali di amministrazione, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del decreto stesso;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo adottata nella riunione del 17 novembre 2021, con la quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Leanza, all'esito di apposito interpello, l'incarico triennale di livello dirigenziale generale di Direttore della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo, con decorrenza dal 15 dicembre 2021 e scadenza al 14 dicembre 2024;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo adottata nella seduta del 25 settembre 2024, con la quale l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo conferito al Dott. Vincenzo Leanza è stato prorogato dal 15 dicembre 2024 e sino al 31 marzo 2025, data del previsto collocamento in quiescenza dell'interessato;

VISTA la deliberazione n. 8/2025 adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 28 gennaio 2025, con la quale è stato deciso, ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il trattenimento in servizio, sino al 25 marzo 2028, del Dott. Vincenzo Leanza, Dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti dell'Automobile Club d'Italia, con contestuale conferma dello stesso nell'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo, con la medesima scadenza;

VISTO l'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che disciplina il possibile trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non oltre il compimento del settantesimo anno di età;

VISTA la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 20 gennaio 2025, recante «Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»;

VISTO il Regolamento di organizzazione ACI, aggiornato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio generale n. 59/2024, adottata nella riunione del 18 dicembre 2024;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, aggiornato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Generale n. 60/2024, adottata nella riunione del 18 dicembre 2024;

CONSIDERATO che l'Ente non ha provveduto ad avviare il procedimento per il trattenimento in servizio del Dott. Vincenzo Leanza;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, e in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che sono organi dell'A.C.I. l'Assemblea, il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Consiglio Sportivo Nazionale, la Giunta Sportiva, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il comma 2, il quale prevede che ad eccezione dell'Assemblea, gli organi collegiali di amministrazione di cui al comma 1 durano in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e comunque sino alla conclusione del mandato del Presidente in carica, per qualunque ragione determinata;
- il comma 7, il quale prevede che la perdita della qualifica di Presidente di Automobile Club comporta la decadenza dalla carica di componente degli Organi collegiali dell'A.C.I.;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi, e in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, il quale stabilisce che gli organi amministrativi dello Stato e degli enti pubblici svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti;
- l'articolo 3, il quale prevede: al comma 1, che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; al comma 2, che nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; al comma 3, che gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli;

CONSTATATO che alla data di adozione della citata deliberazione n. 8/2025, corrispondente al 28 gennaio 2025, il Comitato Esecutivo era in regime di *prorogatio*;

VISTA la lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport prot. n. DPS-0001861-P-05/02/2025, avente ad oggetto l'attività di ordinaria amministrazione degli organi in *prorogatio ex* decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, nella quale è stato segnalato all'Automobile Club d'Italia che eventuali deliberazioni concernenti il trattenimento in servizio di dirigenti con incarichi di livello apicale oltre i limiti di età previsti dalla legge, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, avrebbero costituito atti non rientranti nell'ordinaria amministrazione e come tali da ritenersi nulle;

RILEVATO, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994, la deliberazione n. 8/2025 adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 28 gennaio 2025 deve ritenersi nulla in quanto, a tale data, il Comitato Esecutivo era in regime di *prorogatio* e, pertanto, avrebbe potuto adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili;

CONSIDERATO che rientrano nell'ambito della gestione commissariale le attribuzioni e le competenze riservate agli Organi di amministrazione dell'Ente dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna;

SENTITO il Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

di non dare esecuzione alla deliberazione n. 8/2025 adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 28 gennaio 2025.

F.TO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette